Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 596.

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1059, che stabilisce il diritto di urgenza pel rilascio dei certificati del casellario giudiziale;
Visti gli articoli 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1942, n. 501, e 2 del R. decreto-legge 1° marzo 1945, n. 89, sull'aumento del diritto di urgenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il diritto di urgenza stabilito con la legge 28 maggio 1936, n. 1059, per i certificati del casellario giudiziale, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è aumentato a lire trenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 597.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, con il quale il Ministero dell'Italia occupata viene soppresso con effetto dal 20 luglio 1945;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 140, con il quale venne istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero medesimo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 20 luglio 1945 è soppressa la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insertó nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 598.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 599.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 600.
Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati », compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Gli ascensori e i montacarichi installati prima della data di entrata in vigore delle annesse norme saranno sottoposti, entro due anni dalla stessa data, da parte degli organi tecnici incaricati delle ispezioni, ad una visita di controllo, intesa ad accertare lo stato di isolamento del circuito elettrico e lo stato di conservazione e di funzionabilità dei contatti elettrici. Qualora dalla visita di controllo ne risulti la necessità i predetti organi tecnici disporranno le opportune modifiche di tali elementi degli impianti, secondo le prescrizioni delle annesse norme, al fine d' garantire la completa sicurezza di esercizio degli apparecchi installati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA
— LA MALFA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 85. — FRASCA

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme.

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico. Le norme stesse non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, agli ascensori ed ai montacarichi con corsa inferiore ai 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate, ed a tutti gli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 2.

Categorie degli ascensori e dei montacarichi.

Agli effetti delle presenti norme gli ascensori ed i montacarichi, a seconda delle loro caratteristiche, sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria *A*. — Ascensori adibiti al trasporto di persone.

Categoria *B*. — Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

Categoria *C*. — Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

Categoria *D*. — Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg.

Categoria *E*. — Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un montacarichi si definisce come non accessibile alle persone e quindi appartenente alla Categoria *D*, quando la sua cabina ha un'altezza libera non superiore a 1,20 m oppure è munita di ripiani intermedi inamovibili, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non superiore a 1,20 m, oppure quando il bordo inferiore dell'apertura di carico è situato ad un'altezza di almeno 0,80 m sul pavimento del piano di accesso.

CAPO II.

Norme relative agli ascensori di categoria *A* e *B* ed ai montacarichi di categoria *C*.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive del vano.

Il vano dove sono da installare ascensori di Categoria *A* e *B*, in corrispondenza delle aperture di accesso, per un'altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio del ripiano di accesso, non deve presentare aggetti o rientranze rispetto al bordo della soglia del ripiano stesso.

Art. 4.

Porte degli accessi al vano.

Tutti gli accessi al vano dell'ascensore o del montacarichi devono essere muniti di robuste porte apribili verso l'esterno od a scorrimento lungo la parete.

Agli effetti delle presenti norme si denominano porte anche i cancelli di chiusura degli accessi al vano.

Le dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.

Le dette porte devono avere un'altezza non minore di 1,90 m per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, di 1,80 m per i montacarichi di Categoria *C* ed una distanza orizzontale dalla porta della cabina non superiore a 10 cm. Tale distanza deve intendersi come la massima effettiva risultante fra le due porte e pertanto non può essere stabilita rispetto ad eventuali sagomature in aggetto esistenti sulle porte stesse.

Nelle porte degli accessi al vano sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 3 cm, salvo quanto disposto dall'art. 9 per gli ascensori di Categoria *B* e per i montacarichi di Categoria *C* le di cui cabine non siano munite di porte di chiusura; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89.

Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm.

Art. 5.

Spazi liberi e margini di corsa agli estremi del vano.

Nel fondo del vano devono essere disposti arresti fissi in posizione tale da assicurare in qualunque caso uno spazio libero di almeno 50 cm fra il fondo del vano e la parte inferiore più sporgente della cabina.

Al di sotto del più basso livello normale di esercizio della cabina deve essere garantito un margine di corsa tale da consentire l'arresto libero della cabina sotto l'azione del freno per l'intervento dell'interruttore di fine corsa, a meno che non si provveda all'installazione di appropriati ammortizzatori.

Analogo margine di corsa deve essere garantito al di sopra del più alto livello normale di esercizio, a meno che non si provveda all'installazione di appropriati ammortizzatori al di sotto del contrappeso. Oltre questo margine deve essere sempre assicurato sopra il tetto della cabina uno spazio libero di almeno 50 cm. A questa posizione limite della cabina deve corrispondere l'appoggio del contrappeso su arresti fissi.

Gli ammortizzatori di cui sopra devono in ogni caso essere installati quando la velocità di esercizio superi 1,50 m al secondo.

Art. 6.

Difese del vano.

Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori o montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore o del montacarichi meno di 70 cm devono essere applicate, per un'altezza minima di 1,70 m a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini, robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impedita la possibilità di sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte degli accessi al vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm. Sono ammessi pure, per queste difese, riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

Art. 7.

Estensione delle difese del vano.

Per gli ascensori di Categoria *A* e *B* le difese del vano, sul fronte corrispondente agli accessi alla cabina, devono essere estese in altezza per tutta la lunghezza della corsa, avere una larghezza non minore di quella delle chiusure degli accessi al vano ed essere poste in continuazione di queste ultime.

Tale estensione delle difese del vano non è richiesta quando la cabina è munita di una sola porta di accesso, semprechè la porta stessa sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano. Per le cabine munite di due porte di accesso, quando una porta serve di accesso per un solo piano e l'altra per gli altri piani, è ammesso il dispositivo di cui sopra e la conseguente limitazione dell'altezza della difesa del vano, limitatamente a questa ultima porta.

Il detto dispositivo meccanico non è richiesto per le porte dei montacarichi di Categoria *C*.

Art. 8.

Caratteristiche costruttive della cabina.

Le cabine devono avere una copertura solida e pareti cieche continue per un'altezza non minore di 2 m dal pavimento degli ascensori di Categoria *A* e *B* e di 1,90 m nei montacarichi di Categoria *C*. Nelle pareti cieche e nella copertura della cabina sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure, per le pareti cieche, riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87. A questi requisiti devono rispondere pure eventuali diaframmi di vetro posti al disotto del tetto della cabina.

Il fronte della cabina in corrispondenza della soglia della cabina stessa, per una altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio, deve essere costituito da un unico piano così da non presentare rientranze rispetto al bordo esterno della soglia stessa.

Art. 9.

Porte della cabina.

Le porte delle cabine devono avere un'altezza non minore di 1,90 m negli ascensori di Categoria *A* e *B* e di 1,80 m nei montacarichi di Categoria *C* e devono essere apribili verso l'interno o a scorrimento.

Nelle porte delle cabine sono ammesse griglie o traforati metallici purchè questi rispondano ai requisiti indicati nell'art. 8; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89.

Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm.

Le cabine degli ascensori di Categoria *B* e dei montacarichi di Categoria *C* possono non essere munite di porte di chiusura quando il vano da esse percorso, nei lati dove la cabina è aperta, sia completamente limitato, senza sporgenze interne pericolose, da pareti cieche o da reti, griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm e distanti al massimo 4 cm dalla cabina stessa. Uguali griglie o traforati metallici devono in questo caso essere applicati anche alle porte di accesso al vano quando queste sono rappresentate da cancelli o da porte non a parete piena.

Art. 10.

Illuminazione della cabina.

Le cabine, durante l'esercizio, devono essere illuminate; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Le cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B*, correnti tra pareti cieche, devono essere permanentemente illuminate oppure munite di un sistema che provveda alla loro illuminazione all'atto dell'apertura di una porta del vano e fino a quando il passeggero non ha abbandonato la cabina stessa.

Art. 11.

Segnale di allarme.

Nell'interno delle cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B* deve essere applicato un segnale di allarme, che, nel caso di ascensori elettrici, deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.

Art. 12.

Distanza massima fra la soglia della cabina ed il ripiano di accesso.

La distanza orizzontale fra il bordo esterno della soglia della cabina e quello del ripiano di accesso alle porte del vano non deve superare i 3 cm.

Art. 13.

Cartelli indicatori.

Nell'interno delle cabine deve essere applicato un cartello indicatore dal quale risulti, per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, il numero massimo di persone ammissibili e la portata netta in chilogrammi. Per i montacarichi di Categoria *C* il cartello indicatore, oltre che in cabina, deve essere applicato ad ogni piano in posizione ben visibile e portare le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di trasporto di persone.
Montacarichi per sole cose.
Portata kg ....

Art. 14.

Organi di guida della cabina.

Le cabine devono muoversi tra guide rigide verticali metalliche.

Le guide devono essere sufficientemente dimensionate ed ancorate in modo tale da evitare flessioni laterali e resistere all'azione dinamica dovuta al funzionamento dell'apparecchio paracadute.

Le guide devono inoltre essere di tale lunghezza da escludere la possibilità che la cabina abbandoni le guide stesse agli estremi, superiore ed inferiore, della corsa.

Art. 15.

Organi di sospensione della cabina.

Le cabine che non siano sorrette da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta devono essere sostenute da almeno due funi o da due catene del tipo a cerniera e simili.

Art. 16.

Caratteristiche delle funi.

Le funi devono essere del tipo flessibile.

Il carico di rottura del materiale costituente i fili non deve essere inferiore a 120 kg/mm², nè superiore a 150 kg/mm².

Il diametro delle funi non deve essere inferiore a 9 mm.

I fili esterni costituenti le funi non devono avere un diametro minore di 0,5 mm.

Il rapporto tra il diametro minimo di avvolgimento delle funi ed il diametro delle funi stesse non deve essere inferiore a 40.

I diametri delle puleggie di avvolgimento devono essere sufficientemente grandi al fine di diminuire il deterioramento delle funi, in ogni caso il rapporto tra il diametro delle puleggie e quello dei fili a maggior diametro costituenti le funi non deve essere inferiore a 500.

Art. 17.

Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza.

Le funi devono essere calcolate soltanto alla tensione statica massima non tenendo conto delle sollecitazioni di flessione.

Salva la disposizione del terzo comma dell'art. 25, il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 12.

Il carico di rottura delle funi deve essere stabilito pari a 80/100 della somma dei carichi di rottura dei singoli fili costituenti la fune.

Art. 18.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Negli impianti a frizione deve essere assicurata la stabilità allo scorrimento. Deve risultare pertanto:

$$\frac{T}{t} c < e^{fa}$$

dove:

$\frac{T}{t}$ = rapporto fra le tensioni maggiore e minore che si verificano nei tratti di fune facenti capo alla cabina ed al contrappeso, in una delle seguenti condizioni:

1) cabina sovraccarica del 50 % in più del carico normale arrestata in basso nel suo moto di discesa;

2) cabina scarica arrestata in alto nel suo moto di salita;

c = coefficiente d'incremento del rapporto statico in relazione alle forze d'inerzia;

e = base dei logaritmi naturali;

f = indice di attrito;

a = angolo di avvolgimento delle funi traenti sulla puleggia motrice.

Il coefficiente c è dato, con sufficiente approssimazione, da: $\frac{g+a}{g-a}$ dove g è l'accelerazione di gravità ed a la decelerazione dovuta alla frenatura.

L'indice di attrito f si ricava dalle seguenti formule:

$$f = \frac{f_0}{sen \frac{\gamma}{2}}$$

per le gole a profilo conico con angolo della gola γ;

$$f = 4\ f_0 \frac{sen \frac{\delta}{2} - sen \frac{\beta}{2}}{\delta - \beta + sen\ \delta - sen\ \beta}$$

per le gole a profilo semi-circolare intagliato con angolo di intaglio β, dove δ è l'angolo per il quale la fune si adagia nella gola. Quando l'angolo δ possa considerarsi pari a 180°, come si verifica comunemente nella pratica costruttiva, si può adottare, in luogo di quella soprasegnata, la seguente formula semplificata:

$$f = 4\ f_0 \frac{1 - sen \frac{\beta}{2}}{\pi - \beta - sen\ \beta};$$

nelle quali $f_0 = 0{,}09$ è il coefficiente di attrito tra fune di acciaio e puleggia di ghisa.

Nelle due condizioni di carico e di arresto sovraesposte non si devono verificare apprezzabili scivolamenti fra le funi e la puleggia traente.

Art. 19.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Ogni fune deve essere munita di una targhetta, debitamente assicurata alla fune stessa, dalla quale risultino: il diametro della fune, il numero dei trefoli e quello totale dei fili, il diametro dei fili elementari, il passo dell'elica del filo nel trefolo, il carico unitario di rottura del materiale ed il carico totale di rottura della fune, nonchè la data di posa in opera della fune stessa.

Art. 20.

Ricambio delle funi.

Il ricambio delle funi deve essere effettuato dal proprietario dell'ascensore o del montacarichi non appena se ne manifesti la necessità.

In caso di contestazione circa questa necessità è stabilito che le funi devono essere senz'altro tolte d'opera quando il coefficiente di sicurezza risulti inferiore ai quattro quinti di quello preso inizialmente a base del calcolo.

La verifica del coefficiente di sicurezza residuo deve essere eseguita assumendo per carico di rottura della fune quello iniziale diminuito del carico di rottura corrispondente al doppio della somma delle sezioni dei fili rotti, risultanti all'esame esterno della fune, compresi in una lunghezza di fune non superiore a quattro passi dell'elica del filo nel trefolo.

Art. 21.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina.

Gli attacchi dei mezzi traenti e le catene devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi della cabina devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 22.

Organi di guida del contrappeso.

I contrappesi devono sempre scorrere tra guide metalliche ed essere disposti in modo che non possano abbandonare tali guide.

Le guide dei contrappesi possono essere rigide oppure costituite da funi di adatte caratteristiche.

Nel caso di guide rigide, la distanza minima tra i contrappesi e la cabina e rispettivamente le difese al vano non deve essere inferiore a 5 cm.

In caso di guide costituite da funi detta distanza deve essere aumentata di 0,4 cm per ogni metro di lunghezza libera della guida.

Art. 23.

Difese del contrappeso.

I contrappesi devono essere disposti o difesi in modo che siano inaccessibili a chi non è preposto alla sorveglianza o manutenzione dell'ascensore o del montacarichi.

Art. 24.

Dispositivi paracadute per il contrappeso.

Qualora il contrappeso scorra al disopra di un locale di transito, esso deve essere munito di un dispositivo paracadute, atto ad arrestarlo sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. In luogo del dispositivo paracadute può essere installato un adatto riparo che, tenuto conto del peso e dell'altezza massima di caduta, sia tale da trattenere detto contrappeso nel caso che si verifichi la rottura sopradetta.

Art. 25.

Dispositivi paracadute e contro l'eccesso di velocità per la cabina.

Gli ascensori ed i montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute che provveda a bloccare la cabina sulle guide nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. Negli impianti in cui le funi o catene di sospensione sono in numero minore di quattro, il dispositivo paracadute deve funzionare per rottura o per allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione.

Gli ascensori di Categoria *A* e *B* devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che provveda a bloccare la cabina sulle guide quando quest'ultima assuma in discesa una velocità superiore del 40 % a quella di esercizio; nel caso che l'argano non sia autofrenante, deve essere pure previsto un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che eviti la possibilità che la cabina assuma in salita una velocità superiore del 40 % a quella di esercizio.

Per le cabine sospese da quattro o più funi è sufficiente, sia per gli ascensori di Categoria *A* e *B* che per i montacarichi di Categoria *C*, la installazione dei soli due dispositivi di sicurezza contro l'eccesso di velocità, sempreché il coefficiente di sicurezza delle funi risulti almeno uguale a 20

In ogni caso, l'entrata in funzione di uno dei due dispositivi contro l'eccesso di velocità, oppure la rottura od il semplice allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione deve automaticamente produrre l'arresto dell'argano.

Le cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B*, a partire da una velocità di esercizio di 85 cm al secondo, devono essere munite di organi di presa sulle guide con ammortizzatori od a frenatura progressiva.

Art. 26.

Interruttore di fine corsa.

Gli arresti di sicurezza della cabina in fine di corsa, sia in salita che in discesa, devono essere assicurati da apposito interruttore di fine corsa indipendente, o comunque non direttamente controllato, dal sistema di manovra.

Art. 27.

Dispositivi di chiusura e di controllo.

La messa in marcia dell'argano non deve poter avvenire fino a che tutte le porte degli accessi al vano non siano chiuse e bloccate.

Ciascuna porta degli accessi al vano deve essere munita di una serratura che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi si trovi ferma di fronte entro un limite massimo, riferito al pavimento della cabina, di 16 cm al disopra o al disotto del rispettivo piano di calpestio del ripiano di accesso e fino a che gli organi di manovra dell'argano non siano disinseriti.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta di accesso al vano aperta, nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto, purchè la velocità di livellazione non sia superiore a 30 cm al secondo.

Le porte della cabina devono essere munite di contatti di sicurezza che impediscano il movimento della cabina se le porte stesse non sono chiuse o lo arrestino se vengono aperte durante il moto.

Qualora la porta della cabina sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano, è ammessa la possibilità di apertura della porta stessa quando il pavimento della cabina si trova entro un limite massimo di 16 cm al disopra o al disotto del pavimento del piano dinanzi al quale la cabina stessa si deve arrestare.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta della cabina aperta nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto e per la velocità massima di livellazione sopra indicata.

Art. 28.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

I contatti delle porte della cabina e quelli che controllano il blocco delle porte degli accessi al vano devono essere del tipo a distacco obbligato.

I contatti stessi devono provocare una doppia interruzione del circuito di manovra ed essere pertanto bipolari.

Sono tollerati contatti a semplice interruzione e cioè unipolari, per le porte della cabina e per il controllo del blocco delle porte degli accessi al vano, qualora il circuito di manovra sia protetto da apposito dispositivo tale da evitare assolutamente la possibilità della messa in moto dell'ascensore anche con una sola porta aperta, sia degli accessi al vano che della cabina, in conseguenza del verificarsi di una o più accidentali messe a terra del circuito di manovra.

Tale dispositivo deve essere efficace anche nel caso che le messe a terra del circuito di manovra si verifichino in concomitanza con deficienze di isolamento del circuito di alimentazione.

Art. 29.

Disincaglio della cabina e manovra di emergenza.

Gli ascensori ed i montacarichi devono essere provvisti di un organo indipendente dall'apparecchio motore per il disincaglio della cabina in caso di arresto della medesima in posizione intermedia tra i piani.

Una delle porte di accesso al vano deve poter essere aperta, indipendentemente dal sistema di blocco e di

manovra, mediante una chiave speciale in consegna ad apposito incaricato.

La porta della cabina deve poter essere aperta dall'esterno della cabina, indipendentemente dal sistema di manovra, quando la cabina stessa sia portata in corrispondenza dell'accesso al vano di cui sopra.

La possibilità della messa in marcia della cabina deve essere esclusa anche quando l'apertura delle porte di cui sopra sia stata effettuata mediante il mezzo di eccezione sopradetto.

Art. 30.

Dispositivi di segnalazione.

Negli ascensori e nei montacarichi in vano chiuso e negli ascensori e nei montacarichi per i quali la cabina non sia chiaramente visibile dai ripiani di accesso deve essere installato un dispositivo che segnali, ad ogni piano servito, se la cabina si trova in corrispondenza della porta del vano.

Art. 31.

Dispositivi di manovra.

Il comando degli ascensori di Categoria *A* e *B* dall'esterno della cabina deve essere automaticamente impedito finchè la cabina stessa è occupata, a meno che non sia disposto un apposito sistema di interdipendenza dei comandi.

Negli ascensori di Categoria *B*, in luogo del dispositivo automatico di cui sopra, può essere disposto in cabina apposito commutatore comandato a mano che impedisca la possibilità di contemporanea manovra dall'esterno e dall'interno della cabina.

I comandi per la manovra dei montacarichi di Categoria *C* devono essere posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere manovrati da persona che si trovi in cabina.

Art. 32.

Sospensione del servizio.

In caso di sospensione del servizio dell'ascensore o del montacarichi, per ragioni di sicurezza, si deve verificare che tutte le porte degli accessi al vano non si possano aprire bloccando poi quella dinanzi alla quale la cabina si trova affacciata. Si deve inoltre portare a conoscenza degli utenti la sospensione stessa a mezzo di un avviso bene in vista da applicarsi alla porta dell'accesso al vano del piano terreno.

CAPO III.

NORME RELATIVE AI MONTACARICHI DI CATEGORIA *D*.

Art. 33.

Porte delle aperture di carico del vano.

Tutte le aperture di carico del vano dei montacarichi devono essere munite di porte apribili verso l'esterno, od a scorrimento lungo la parete. Dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.

Art. 34.

Spazi liberi e margini di corsa agli estremi del vano.

Per i montacarichi di portata non inferiore a 100 kg valgono per gli ammortizzatori, gli spazi liberi e per i margini di corsa agli estremi inferiore e superiore del vano tutte le norme prescritte dall'art. 5 per gli ascensori e montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Per i montacarichi di portata inferiore a 100 kg valgono le stesse norme, salvo che potranno non essere previsti gli spazi liberi agli estremi inferiore e superiore del vano.

Art. 35.

Difese del vano.

Nei vani entro i quali siano da installare montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili del montacarichi meno di 70 cm, devono essere applicate robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impossibile sporgersi con qualunque parte del corpo, entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte delle aperture di carico del vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica, solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm.

Art. 36.

Caratteristiche costruttive della cabina.

Le cabine vanno munite, ad eccezione del lato di carico, di pareti tali da impedire che le cose possano sporgere nel vano o cadere dalle cabine stesse.

Art. 37.

Cartelli indicatori.

Sulla cabina deve essere posto, in posizione ben visibile, un cartello indicante la portata dell'apparecchio in chilogrammi.

Ad ogni ripiano deve essere applicato, in posizione ben visibile, un cartello indicatore portante le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di accesso alla cabina.
Montacarichi per sole cose.
Portata kg . . .

Art. 38.

Organi di guida della cabina.

Le cabine devono muoversi tra guide rigide verticali metalliche.

Le guide devono corrispondere alle prescrizioni indicate nell'art. 14.

Art. 39.

Organi di sospensione della cabina.

Le cabine che non siano sorrette da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta possono essere sostenute anche da una sola fune o da una catena del tipo a cerniera e simili.

Art. 40.

Caratteristiche delle funi.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle funi valgono le disposizioni dell'art. 16, relative agli ascensori ed ai montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*, escluse le prescrizioni contenute nei commi 3° e 4° dell'articolo medesimo per i diametri delle funi e dei fili componenti le funi stesse.

Per tali diametri non è stabilito un valore minimo.

Art. 41.

Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza.

Per il calcolo delle funi valgono le prescrizioni dei commi 1° e 3° dell'art. 17 relative agli ascensori ed ai montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 8.

Art. 42.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Per la verifica della stabilità allo scorrimento delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 18 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 43.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Per la targhetta da applicarsi alle funi vale quanto è prescritto dall'art. 19 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 44.

Ricambio delle funi.

Per il ricambio delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 20 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 45.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina.

Per il coefficiente di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina vale quanto è prescritto dall'art. 21 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 46.

Organi di guida del contrappeso.

Per gli organi di guida del contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 22 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 47.

Difese del contrappeso.

Per le difese del contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 23 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 48.

Dispositivi paracadute per il contrappeso.

Per il dispositivo paracadute per il contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 24 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 49.

Dispositivi paracadute per la cabina.

I montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute, atto a bloccare la cabina sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione.

I montacarichi di portata inferiore ai 100 kg potranno essere sprovvisti del sopradetto dispositivo paracadute qualora la cabina sia munita di tetto ribaltabile verso l'alto nella sua parte anteriore.

Art. 50.

Interruttore di fine corsa.

Per l'interruttore di fine corsa vale quanto è prescritto dall'art. 26 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 51.

Dispositivi di chiusura e di controllo.

I montacarichi devono essere forniti di un dispositivo che impedisca o arresti il movimento della cabina qualora una delle porte delle aperture di carico del vano non sia chiusa.

Qualora il bordo inferiore delle aperture di carico del vano sia situato ad una altezza inferiore a 0,50 m sul pavimento del piano, le porte di chiusura delle aperture stesse devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi si trovi di fronte.

Art. 52.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

Nei montacarichi dove i dispositivi di cui all'art. 51 sono controllati elettricamente mediante apposito circuito di manovra, i contatti del predetto circuito devono essere del tipo a distacco obbligato oppure essere connessi con un dispositivo che impedisca l'apertura della porta del vano se il distacco del contatto non è avvenuto.

Art. 53.

Dispositivi di segnalazione.

Nei montacarichi in vano chiuso e nei montacarichi per i quali la cabina non sia chiaramente visibile dai piani deve essere installato un dispositivo che segnali, ad ogni piano servito, se la cabina si trova in corrispondenza della porta dell'apertura di carico del vano.

Art. 54.

Dispositivi di manovra.

I comandi per la manovra dei montacarichi devono essere posti fuori del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere manovrati da persona che si sia abusivamente introdotta in cabina.

CAPO IV

NORME RELATIVE AGLI ASCENSORI DI CATEGORIA *E*.

Art. 55.

Caratteristiche costruttive del vano.

Le pareti del vano in corrispondenza delle aperture delle cabine devono risultare liscie e non presentare sporgenze interne pericolose. Dette pareti possono essere costituite da griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm oppure da riquadri di vetro di sicurezza che rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

La larghezza degli accessi al vano dell'ascensore deve essere uguale a quella delle cabine.

L'altezza degli accessi al vano deve essere almeno di 2,60 m e non deve superare 3 m.

Alle soglie di tutti gli accessi al vano e per tutta la loro larghezza, dal lato della salita, devono essere applicati dei piani mobili a cerniera ribaltabili verso l'alto per uno spostamento angolare di circa 90° rispetto all'orizzontale che, qualora siano sollevati, ritornino in posizione orizzontale per effetto della gravità. La luce libera netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, di cui all'art. 60, ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 25 cm.

Gli accessi al vano devono essere muniti di pareti laterali liscie per una profondità entro il vano corrispondente a quella della soglia mobile. Dette pareti devono essere prolungate nel vano per tutta l'altezza di corsa.

Ai due lati di tutti gli accessi al vano vanno applicate lunghe maniglie liscie e senza spigoli.

Art. 56.

Spazi liberi agli estremi del vano.

L'altezza libera fra il fondo del vano e la parte inferiore più sporgente delle cabine, quando queste si trovano all'estremità inferiore della corsa, non deve essere minore di 50 cm.

La stessa altezza libera deve sussistere fra l'estremo superiore del vano e la parte superiore più sporgente delle cabine quando queste si trovano all'estremo superiore della corsa.

Art. 57.

Illuminazione del vano.

Il vano, nel punto più alto ed in quello più basso di corsa, dove ha luogo l'inversione della direzione del movimento, deve essere illuminato; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Art. 58.

Capacità di trasporto delle cabine.

Ogni cabina deve poter trasportare non più di due persone.

Art. 59.

Dimensioni delle cabine.

Le dimensioni in pianta delle cabine previste per una persona non devono essere minori di 75 x 75 cm nè maggiori di 80 x 80 cm, quelle previste per due persone non devono essere minori di 95 x 95 cm nè maggiori di 105 x 105 cm.

Art. 60.

Caratteristiche costruttive delle cabine.

Le cabine devono essere provviste su tre lati di robuste pareti piene di altezza non inferiore a 2,20 m a partire dal pavimento.

Nella parte anteriore del pavimento delle cabine e per tutta la loro larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, perfettamente simile a quello previsto nell'art. 55 per le soglie degli accessi al vano. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

Le cabine possono essere interamente coperte; in questo caso alla parte anteriore della copertura e per tutta la sua larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, simile a quello previsto per il pavimento delle cabine. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile anzidetto, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

La parte anteriore della copertura delle cabine può essere abolita; in questo caso la luce netta orizzontale fra il lembo più sporgente della copertura stessa ed il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, nella posizione di riposo di detto piano mobile, deve risultare di almeno 20 cm.

Alle due pareti laterali delle cabine devono essere applicate lunghe maniglie liscie senza spigoli.

Art. 61.

Distanza fra le cabine e gli elementi del vano.

La distanza orizzontale intercorrente fra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo di detto piano mobile, e le pareti frontali del vano deve essere di 25 cm.

La distanza orizzontale intercorrente fra i bordi anteriori dei piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo dei detti piani mobili, non deve superare 3 cm.

Art. 62.

Cartelli indicatori.

Ad ogni ripiano ed in punto ben visibile dall'interno delle cabine, deve essere chiaramente indicato il piano corrispondente.

Ad ogni piano ed in ogni cabina deve essere applicato un cartello indicatore portante le seguenti indicazioni:

E' vietato l'uso dell'ascensore ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di anni 12.

Non sussiste alcun pericolo restando in cabina agli estremi della corsa durante il movimento di traslazione per l'inversione del senso di marcia.
«Cabina per n. ...... persone».

Art. 63.

Organi di guida e di sospensione delle cabine.

Le catene di sospensione delle cabine devono scorrere entro guide atte a trattenere le catene stesse in caso di loro rottura. Le estremità superiori ed inferiori delle guide delle catene devono, per quanto possibile, essere avvicinate alle ruote di appoggio delle catene stesse.

Sotto le ruote inferiori di appoggio delle catene devono essere applicate delle robuste custodie.

Le ruote superiori di appoggio delle catene devono essere situate in posizione tale da permettere lo spostamento laterale delle cabine, per l'inversione della direzione del movimento, soltanto quando le cabine stesse abbiano oltrepassato con il loro pavimento il limite superiore dell'accesso al vano situato al piano più alto.

Art. 64.

Coefficienti di sicurezza.

Le ruote di appoggio delle catene ed i loro alberi nelle peggiori condizioni di carico, gli attacchi dei mezzi traenti e le catene devono avere coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi delle cabine devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 65.

Dispositivi di sicurezza.

Devono essere installati dei dispositivi tali da impedire in modo assoluto l'inversione del senso di marcia dell'ascensore.

Nelle aperture di accesso al vano di ogni piano, dal lato della salita ed a sufficiente distanza dal limite superiore delle aperture stesse, deve essere applicato un dispositivo di sicurezza (funicella metallica e simili) che, se urtato, provochi il pronto arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme.

Analogamente nella parte superiore dell'apertura dell'accesso al vano dell'ultimo piano, dal lato della salita, deve essere applicato un piano mobile ribaltabile, che, se urtato, provochi gli stessi effetti di cui sopra.

Per impedire l'accesso nello spazio intercorrente fra una cabina e l'altra, questo deve essere difeso mediante schermi. Tali schermi possono essere fissi se posti ad una distanza orizzontale di almeno 20 cm dal bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, considerato il piano stesso nella sua posizione di riposo. Gli schermi stessi, se posti ad una distanza minore, devono potersi spostare, qualora vengano ad urtare contro un ostacolo, in modo da lasciare libera una luce netta orizzontale di almeno 20 cm contro il bordo anteriore del piano mobile sopradetto. In questo secondo caso, gli schermi se urtati devono provocare l'arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme.

I piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine devono essere nettamente differenziati tra loro nel colore ed essere antisdrucciolevoli.

Art. 66.

Dispositivi di arresto e segnale di allarme.

Ad ogni piano, in vicinanza degli accessi al vano, deve essere posto, in posizione ben visibile, un dispositivo di arresto del movimento dell'ascensore, con relativo cartello indicante l'uso del dispositivo in caso di pericolo, ed un segnale di allarme il quale deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.

Art. 67.

Velocità delle cabine.

La velocità di esercizio delle cabine non deve superare 30 cm al secondo.

Art. 68.

Sospensione del servizio.

Quando l'ascensore non è in esercizio gli accessi al vano devono venire sbarrati.

La rimessa in esercizio dell'impianto, in seguito ad arresto comunque provocato, deve essere possibile solamente mediante apposita chiave speciale in possesso del solo addetto alla custodia dell'impianto.

CAPO V.

NORME RELATIVE A TUTTE LE CATEGORIE DI ASCENSORI E MONTACARICHI.

Art. 69.

Dimensionamento dei vani.

I vani entro i quali si muovono le cabine e quelli dove sono situati le puleggie e l'apparecchio motore devono essere di ampiezza e di altezza tale da contenere ogni parte costituente l'ascensore od il montacarichi in condizioni di normale funzionamento e di sicurezza di impiego e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la manutenzione di ogni singola parte dell'impianto.

L'altezza minima del vano contenente l'apparecchio motore deve essere di 2 m.

Art. 70.

Suddivisione del fondo del vano comune a più ascensori o montacarichi.

Il fondo del vano di corsa comune a più ascensori o montacarichi deve essere tenuto distinto per ogni impianto da opportune difese alte almeno 1,70 m.

Art. 71.

Divieto di messa in opera nel vano di conduttori o tubature.

Nel vano degli ascensori e dei montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubature di qualsiasi genere che non facciano parte integrante dell'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

Art. 72.

Accesso ai vani delle pulegge e dell'apparecchio motore.

I vani delle pulegge e dell'apparecchio motore devono avere un accesso diretto. Ai predetti vani deve essere proibito l'accesso agli estranei.

Art. 73.

Illuminazione dei vani delle pulegge, dell'apparecchio motore e degli accessi alle cabine.

I vani delle pulegge e dell'apparecchio motore con i relativi accessi devono essere muniti di impianto di illuminazione. Gli accessi alle cabine devono essere illuminati; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Art. 74.

Protezione degli organi di manovra e di sicurezza.

Quando siano applicati organi di manovra o di sicurezza distanti meno di 5 cm da difese in rete metallica devono essere applicate protezioni onde non consentire la loro manomissione dall'esterno.

Art. 75.

Corrispondenza dell'impianto elettrico alle norme del C.E.I.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico degli ascensori e dei montacarichi, finchè non saranno emanate apposite norme in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, saranno tenute presenti, per l'esecuzione e l'esercizio degli impianti, nonchè per i tipi e le modalità di impiego dei materiali da usarsi negli impianti stessi e la determinazione delle classi di isolamento dei cavi e conduttori, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano, in quanto non provvedano le prescrizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ed 83.

Art. 76.

Cautele contro le manomissioni dell'impianto elettrico.

I conduttori e le apparecchiature dell'impianto elettrico, sia all'interno che all'esterno della cabina ed in tutte le parti accessibili agli utenti, devono essere disposti o protetti in modo da non poter essere manomessi.

Art. 77.

Cautele contro le lesioni dell'impianto elettrico.

Nel caso non sia possibile escludere il pericolo che i conduttori siano accidentalmente colpiti da corpi contundenti, i conduttori delle singole fasi o polarità devono essere del tutto separati tra loro in modo da escludere il pericolo di cortocircuiti.

Art. 78.

Separazione dei circuiti elettrici.

I conduttori del circuito luce della cabina e quelli del circuito di segnalazione e di allarme devono essere contenuti in tubazioni separate da quelle del circuito di manovra, oppure essere costituiti da cavi pure separati da quelli del circuito di manovra per tutto il loro percorso.

Art. 79.

Isolamento dell'impianto elettrico.

Negli ascensori e montacarichi deve essere curato l'isolamento di tutte le parti che sono sotto tensione.

L'isolamento dei cavi e conduttori deve essere di 1ª classe se la tensione di esercizio è uguale o superiore a 100 volt, di 2ª classe se la tensione è inferiore. Soltanto per i montacarichi di Categoria *D* è ammesso l'impiego di cavi e conduttori di 2ª classe anche per tensioni superiori a 100, ma non a 300 volt di esercizio.

Per i circuiti di segnalazione e di allarme, a tensione non superiore a 25 volt di esercizio, è ammesso l'impiego di cavi e conduttori con isolamento di 3ª classe.

Le apparecchiature devono essere del tipo con isolamento non inferiore a 1000 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 1ª classe, del tipo con isolamento non inferiore a 600 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 2ª classe e del tipo con isolamento non inferiore a 300 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 3ª classe.

Il valore della resistenza globale d'isolamento di ogni singolo circuito, sia verso terra sia verso altri circuiti, non deve risultare inferiore nè a 250.000 ohm nè al valore dato dalla formula $R=2000\ E$ ohm, dove E è la maggiore tra le differenze di potenziale efficaci o continue esistenti fra due conduttori qualunque del circuito considerato.

Art. 80.

Apparecchiature stagne e apparecchiature speciali per l'impianto elettrico.

Negli ascensori e nei montacarichi installati all'esterno, per la sola parte dell'impianto esposta all'esterno, le apparecchiature devono essere del tipo stagno.

Anche per tutto o parte dell'impianto elettrico degli ascensori e montacarichi installati all'interno devono adottarsi apparecchiature stagne o apparecchiature speciali, protette contro agenti corrosivi o antideflagranti, ogni qualvolta le particolari condizioni di ambiente lo richiedano.

I cavi e conduttori che fanno capo ad apparecchiature stagne o ad apparecchiature speciali devono essere esclusivamente con isolamento di 1ª classe.

Art. 81.

Tensioni di alimentazione dell'impianto elettrico.

La tensione di alimentazione non deve superare 400 volt per il circuito principale, 175 volt per il circuito di manovra e 230 volt per il circuito luce della cabina.

A deroga di quanto sopra stabilito, per gli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali, officine e laboratori, è ammessa per il solo circuito principale una tensione di alimentazione superiore a 400 ma non a 600 volt.

Art. 82.

Interruttore generale del circuito elettrico di alimentazione.

Tutti gli impianti di ascensori e montacarichi devono essere provvisti di un interruttore generale del circuito di alimentazione che consenta, in caso di necessità,

di togliere la tensione a tutto l'impianto, escluso il circuito d'illuminazione in cabina.

L'interruttore deve essere collocato in posto facilmente accessibile al personale di custodia e protetto contro le manomissioni.

Art. 83.

Collegamenti elettrici con la terra.

Le guide e tutte le parti metalliche dell'ascensore o del montacarichi devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla eventuale messa a terra del motore.

Quando il circuito principale è alimentato a tensione superiore a 300 volt, le carcasse dei motori devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla messa a terra di cui al comma precedente.

Art. 84.

Determinazione dei vetri di sicurezza.

I vetri da usarsi negli impianti degli ascensori devono essere del tipo di sicurezza e cioè:

a) vetri temperati;
b) vetri retinati;
c) vetri stratificati;
d) quegli altri materiali che per le loro caratteristiche possano essere assimilati ai precedenti.

Art. 85.

Prove di tipo per i vetri di sicurezza.

Le caratteristiche minime alle quali devono corrispondere i vetri di sicurezza sono le seguenti:

il vetro non deve rompersi, in modo che se ne distacchino frammenti, per la caduta sopra di esso, da altezza non inferiore a 50 cm, di una sfera di acciaio levigato del peso di 760 g lasciata cadere liberamente, senza accelerazione iniziale, nel centro del vetro. Sarà da tollerarsi che il punto di urto venga a trovarsi in un cerchio del raggio di 2 cm con centro nel baricentro del telaio sotto descritto;

in caso di rottura, per caduta della sfera anzidetta da altezze maggiori di 50 cm, il vetro deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) *se vetro temperato*: la frammentazione deve essere quella caratteristica dei cristalli e vetri temperati per i vari spessori usati.

b) *se vetro retinato*: i frammenti devono essere trattenuti dalla rete sino alla perforazione di questa. La perforazione della rete non deve avvenire per altezze di caduta minori di 1 m.

c) *se vetro stratificato*: i frammenti non devono sostanzialmente distaccarsi dallo strato interposto per altezze di caduta minori di 1 m.

La sopra indicata prova deve essere effettuata su campioni di dimensioni non inferiori a 30×30 cm, debitamente centrati su di un telaio di legno avente un'apertura quadrata di 28 cm di lato ed uno spessore di 9 cm. Il telaio deve essere previsto in modo da evitare spostamenti del campione il quale deve appoggiare uniformemente sui quattro lati e risultare con la superficie orizzontale. La temperatura ambiente deve essere compresa fra 15 e 25 °C;

il vetro non deve rompersi nè presentare screpolature se sottoposto a flessione mediante un carico, concentrato lungo l'asse mediano, di 200 kg al metro lineare considerando la lastra appoggiata agli estremi sia nel senso della maggior lunghezza che in quello della minor lunghezza.

La sopra indicata prova deve essere effettuata su campioni di dimensioni non inferiori a quelle delle lastre da porre in opera.

Tutte le prove di cui sopra si devono intendere come prove di tipo e come tali potranno essere eseguite su campioni una volta tanto.

Dette prove di tipo devono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali indicati nell'Allegato *A* alle presenti norme.

Art. 86.

Spessore dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza, oltre che rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 85, devono avere spessore tale da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singola parte dell'impianto, tenuto conto delle deformazioni elastiche dovute alle normali sollecitazioni alle quali possono essere sottoposti in esercizio i vetri stessi.

Art. 87.

Posa in opera dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza posti in opera nelle cabine e nelle porte, sia delle cabine che degli accessi al vano, devono essere intelaiati su almeno tre lati. Nelle difese del vano è ammesso il fissaggio dei vetri di sicurezza alle armature di sostegno mediante supporti, zanche e simili dispositivi.

Art. 88.

Protezioni per le porte costituite da vetri di sicurezza.

Qualora le porte di accesso al vano o quelle della cabina siano totalmente o prevalentemente costituite da vetri di sicurezza devono essere poste in opera delle protezioni tali da impedire la possibilità di accidentale caduta nel vano o fuoriuscita dalla cabina nel caso di fortuita rottura dei vetri stessi.

Art. 89.

Montaggio delle apparecchiature sui vetri di sicurezza.

Le cerniere, le maniglie, le serrature e le altre eventuali apparecchiature montate sulle porte non devono essere applicate direttamente sui vetri di sicurezza. Questi dispositivi devono inoltre risultare, a prescindere dai vetri stessi, rigidamente collegati tra loro.

Art. 90.

Manutenzione.

L'incaricato della manutenzione degli ascensori o dei montacarichi, che a norma di legge deve servirsi di personale munito di certificato di abilitazione, deve provvedere alla periodica lubrificazione ed alla verifica di tutto il sistema e promuovere in tutti i casi la tempe-

stiva esecuzione delle riparazioni e la sostituzione di qualsiasi parte deteriorata, mediante comunicazione scritta al proprietario dello stabile.

L'incaricato della manutenzione deve, almeno due volte l'anno per gli ascensori di Categoria *A*, *B* ed *E* e una volta l'anno per i montacarichi di Categoria *C* e *D*, verificare minutamente le corde metalliche, constatare le rotture dei fili delle corde stesse ed il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza e di controllo nonchè lo stato di isolamento dell'impianto elettrico e la efficacia dei collegamenti elettrici con la terra riportando il risultato di tali accertamenti sul prescritto libretto stabilito dalla legge.

ALLEGATO A

ELENCO DEI LABORATORI UFFICIALI

Laboratori sperimentali annessi alle cattedre di Scienza delle costruzioni:

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Torino;

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Milano;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Padova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Genova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Pisa;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Roma;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Napoli;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Palermo;

Laboratorio del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione ferroviaria).

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
PARRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1945.

Sostituzione di membri della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, con cui è stato provveduto alla costituzione della Commissione istituita col decreto legislativo Luogotenenziale del 30 marzo 1945, n. 101, allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti della detta Commissione, i quali hanno cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato;

Decreta:

In sostituzione dei signori: prof. Salvatore Scoca, avv. Cesare Gabriele, Umberto Fiore, avv. Enrico Molè, prof. Giambattista Rizzo e avv. Bernardo Mattarella, cessati dalla carica di Sottosegretario di Stato, sono chiamati a far parte della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato i signori:

avv. Giovanni Persico, Sottosegretario di Stato per il Tesoro, presidente;

dott. Giorgio Amendola, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

avv. Giuseppe Bruno, Sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici, membro;

avv. Achille Marazza, Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione, membro;

avv. Renato Morelli, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, membro;

avv. Antonio Priolo, Sottosegretario di Stato per i Trasporti, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto nazionale L.U.C.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela da parte dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, e che la convalida può limitarsi soltanto a determinati effetti;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1834, col quale l'Istituto nazionale L.U.C.E. viene posto alle dirette dipendenze del Ministero della stampa e della propaganda;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, e 12 dicembre 1944, n. 407, riguardanti il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;

Vista la lettera in data 25 luglio 1945, n. 586, con la quale l'Istituto nazionale L.U.C.E. chiede la convalida dei licenziamenti del personale effettuati tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944;

Considerato che la situazione del predetto Istituto, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Articolo unico.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto nazionale L.U.C.E., effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale il dott. Arnaldo Petretti è stato nominato amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO);

Considerato che il dott. Petretti ha chiesto di essere esonerato dal detto incarico e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Petretti cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

L'ingegnere Luigi Usoni è nominato amministratore straordinario delle attività possedute nel Regno dalla azienda medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale il dott. Oreste Lizzadri è stato nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il predetto dott. Lizzadri ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Oreste Lizzadri, l'avv. Nino Gaeta è nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Fabbrica matite « Lyra » società a responsabilità limitata, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Fabbrica matite « Lyra » società a responsabilità limitata, con sede in Milano, viale Ranzoni, n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Fabbrica matite « Lyra », società a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Nicola Spadavecchia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », con sede in Issime (Aosta), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », esercente allevamento pesci e trote, con sede in Issime, via Provinciale, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », con sede in Issime (Aosta), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Martinola Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1945

(1466) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, discesa Piedigrotta n. 3, esercente pensione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Arturo Palma.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

(1518) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Sforni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della rappresentanza suindicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito all'utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'interno rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e contro la sua volontà, e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 30 settembre 1945

Il Ministro: PARRI

(1709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giannetto Longo, diritto romano, Genova;
prof. Giacomo Perticone, filosofia del diritto, Pisa.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Raffaele Resta, pedagogia, Genova;
prof. Adelchi Baratono, filosofia teoretica, Genova.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Acconci, clinica ostetrica e ginecologica, Genova;
prof. Volta detto Dalla Volta Amedeo, medicina legale e delle assicurazioni, Genova;
prof. Paolo Fiori, clinica chirurgica, Genova;
prof. Giuseppe Mariani, clinica dermosifilopatica, Genova;
prof. Giuseppe Sabatini, clinica medica, Genova;
prof. Carlo Verdozzi, patologia generale, Genova;
prof. Mario Camis, fisiologia umana, Bologna.

Facoltà d'ingegneria:

prof. Marcello Lelli, idraulica, Genova.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare e per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare — direttamente al preside della Facoltà — la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1707)

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovinazzi Tommaso di Rocco, nato a Roccasecca (Frosinone) il 9 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso la Regia università di Roma nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(1681)

Il dott. Occhionero Mario fu Lorenzo, nato a Ururi (Campobasso) il 4 febbraio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Regia università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1682)

Il dott. Mongiol Signorino di Giuseppe, nato in Cerami (Enna) il 10 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(1683)

Il dott. Laudicina Paolo di Giovanni, nato a Erice (Trapani) il 24 settembre 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Palermo nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) serie *D*, n. 785 di L. 500, e serie *N*, n. 400 di L. 9500, intestati a Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo, vincolati per cauzione notarile del titolare, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e della terza affissione nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma, senza che sieno presentate opposizioni ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni del Tesoro al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1702) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1951) serie 48ª, n. 301, del capitale nominale di L. 5000, intestato a Giacomelli Antonietta di Elfrido, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senz'opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1701) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 ottobre 1945 - N. 206

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,60
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,70

Media dei cambi e dei titoli del 4 ottobre 1945 - N. 207

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,75
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,85
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10896 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 767 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 123.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro, in data 26 settembre 1945, a seguito del collocamento a riposo dell'interessato, per limite di età, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Ferrara, già conferito col decreto Ministeriale 10 giugno 1922, al notaio Grossi dott. Camillo, residente ed esercente in detta città.

Il direttore generale: CONTI

(1700)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio signor Sapio Gaetano, residente nel comune di Licata, del distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 25 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1704)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913 n 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio sig. Moscatelli Salvatore, residente nel comune di Ariano Irpino, del distretto notarile di Benevento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 16 agosto 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1364, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1705)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1945, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino »*.

Estrazione a sorte di:

n. 280 titoli di 1 obbligazione
n. 727 titoli di 5 obbligazioni
n. 554 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 1561 titoli, per 9455 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 4.727.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 21.750 obbligazioni per il capitale nominale di lire 10.875.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 9455 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Torino », a complessive n. 12.295 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »*.

Estrazione a sorte di:

n. 108 titoli di 1 obbligazione
n. 84 titoli di 5 obbligazioni
n. 139 titoli di 10 obbligazioni
n. 42 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 373 titoli, per n. 2968 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 1.484.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 4125 obbligazioni per il capitale nominale di lire 2.062.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2968 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Trieste », a complessive n. 1157 obbligazioni.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »*.

Estrazione a sorte di n 200 titoli decupli rappresentanti 2000 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.000.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 3400 obbligazioni per il capitale nominale di lire 1.700.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2000 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Venezia », a complessive n. 1400 obbligazioni.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania »*.

Estrazione a sorte di n. 145 titoli decupli, rappresentanti 1450 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 725.000.

e) *Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania »*, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati, per il 1943 e 1° semestre 1944 nell'Italia centrale, meridionale e insulare, per il 2° semestre 1944 e 1° semestre 1945 in tutta Italia, relativamente alle quantità pervenute al Consorzio fino al 20 settembre 1945.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il presidente: G. B. BOERI

(1706)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per progetti di casette economiche di rapida costruzione

Art. 1.

E' bandito un concorso per progetti di casette economiche di rapida costruzione a due o tre piani, con alloggi di due, tre, quattro vani oltre gli accessori come da unite norme.

Possono partecipare al concorso tutti i tecnici autorizzati alla progettazione di edifici del genere anche se impiegati statali.

Per i migliori progetti dei vari tipi sono assegnabili 176 premi, per un ammontare di L. 3.975.000. I progetti premiati con i primi premi rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga dei progetti premiati, corrisponderà un ulteriore compenso sull'importo dei lavori a titolo di condirezione tecnica, secondo convenzione da stipularsi.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere assegnazione di materiali contingentati a quei vincitori del concorso che con i loro mezzi intendano fabbricare un prototipo.

I progetti dovranno essere contrassegnati con un numero di cinque cifre diverse, che verrà ripetuto su una busta sigillata contenente le generalità, i titoli professionali e l'indirizzo del concorrente. Tale busta verrà aperta ad aggiudicazione avvenuta.

I progetti dovranno essere spediti a mezzo postale entro il 15 novembre 1945 al Ministero dei lavori pubblici e dovranno giungervi non oltre il 15 dicembre.

Art. 2.

ELENCO DEI PREMI CONCEDIBILI

CLASSE	TIPO ALLOGGI	1° premio	2° premio (dieci)	Importo totale
TIPO I.				
Casetta a due piani sotto i 300 m. s. l. m. luoghi supersolatii	a) due camere ed accessori	30.000	15.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	35.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
TIPO II.				
Casetta a due piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due camere ed accessori	30.000	15.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	35.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
TIPO III.				
Casetta a trè piani sotto i 300 m. s. l. m. luoghi supersolatii	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
TIPO IV.				
Casetta a tre piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
TIPO V.				
Casetta a tre piani con seminterrato sotto i 300 m. s. l. m. c. s.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	65.000	20.000	265.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	75.000	22.000	295.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	85.000	24.000	325.000
Al miglior sistema costruttivo di ricompletamento fabbricati distrutti	un premio di L. 30.000	10 premi	15.000	180.000

Totale primi premi 16 — secondi premi 160 = Complessivamente n. 176. IMPORTO L. 3.975.000.

E' ammessa la suddivisione del 1° premio in due *ex aequo*.

Nel caso che i progetti presentati non rispondessero alle finalità del concorso, potrà anche non farsi luogo all'assegnazione di tutti o parte dei premi.

Art. 3.

NORME PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

E' lasciata ampia libertà di progettazione; sia nella composizione dei singoli alloggi, come nella loro forma, dimensione ed unione degli alloggi tra loro.

Ampia libertà è concessa nella ideazione del sistema costruttivo, come nella scelta dei materiali, purchè i progetti rispondano ai requisiti di economia, solidità, comodità in appresso specificati

Sarà data preferenza a quei progetti che soddisfacendo a tutte le prescrizioni del concorso si presentano più convenienti dal lato economico e richiedano minori quantitativi di materiali e di mano d'opera specializzata. *Naturalmente essi dovranno rispondere alle esigenze dell'estetica.*

Il progetto dovrà comprendere anche l'impianto idraulico e quello elettrico.

Gli alloggi potranno essere anche parzialmente arredati con ammobiliamento fisso ricavato nelle strutture murarie o connesso con esse. In tal caso verrà tenuto conto del valore di detto ammobiliamento, maggiorando il volume dell'alloggio con quello dei mobili.

Generalità.

Ogni alloggio deve costituire un'unità edilizia indipendente, non soggezionata da introspezione dei vicini, con accesso pure indipendente, situato in modo tale che sia possibile aggregarvi con una certa facilità di comunicazioni, un pezzo di terreno da adibire ad orticello, sul quale possibilmente l'alloggio dovrà prospettare.

Ogni alloggio potrà svilupparsi tutto in un piano (divisione orizzontale), come pure su due piani, con scaletta interna (divisione verticale).

L'eventuale seminterrato dovrà essere diviso tra gli alloggi immediatamente soprastanti collegandoli mediante scaletta interna.

Gli alloggi potranno essere raggruppati in qualsiasi numero intorno ad una scala comune, oppure essere serviti da scalette singole.

Non sono ammessi accessi agli alloggi da loggiati e balconate passanti dinanzi alle finestre degli alloggi altrui.

Ogni alloggio deve avere per il buon soleggiamento e ventilazione preferibilmente due esposizioni opposte o quasi, altrimenti due esposizioni ortogonali — non sono ammessi alloggi con una unica esposizione.

Distribuzione dei locali negli alloggi.

Ogni alloggio dovrà avere distinto l'ingresso, dalla stanza di soggiorno-pranzo, da quella da letto.

La camera da letto non potrà contenere più di tre letti.

E' ammesso un quarto letto purchè in alcova eventualmente arieggiata dall'esterno e chiudibile.

Nella camera di soggiorno potrà essere posto un somier.

La cucina potrà essere posta in alcova connessa alla camera da pranzo, per gli alloggi di due e tre camere.

Per gli alloggi di un numero superiore di camere la cucina deve essere costituita da un locale a sè.

In ambedue i casi essa dovrà essere illuminata e ventilata da acconcia finestra esterna.

Ogni alloggio dovrà avere almeno una doccia, un W.C., un lavabo situati in ambienti distinti cosicchè ne sia possibile anche l'uso separato.

Il complesso dovrà prendere aria e luce da acconcia finestra aprentesi all'esterno.

Ogni alloggio dovrà avere un ripostiglio del volume di almeno 2 mc. e un piccolo bucataio proporzionato al numero degli alloggianti.

Qualora l'alloggio non si apra su un giardinetto annesso dovrà essere provveduto di un acconcio terrazzino coperto, di soggiorno all'aria aperta.

Copertura dell'edificio.

L'edificio potrà essere coperto con qualsiasi sistema che il concorrente ritiene più economico e rapido, impiegando quantitativi minori di legname, ferro, carbone.

Naturalmente la copertura dovrà rispondere ai requisiti indispensabili per la sua funzione presentando solidità e durata.

Dimensionamento strutturale.

Il dimensionamento strutturale dovrà essere fatto secondo le buone regole della statica. Perciò dovranno essere esibiti i calcoli relativi attestanti anche la buona utilizzazione dei materiali.

Isolamento di sicurezza e termico.

I muri d'ambito delle case dovranno offrire la necessaria sicurezza dall'effrazione, inoltre dovranno presentare una resistenza termica di almeno 0,80 calorie orarie per mq.

Analoga resistenza termica dovrà avere la copertura dell'edificio.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti sul tenue isolamento termico offerto dalle intercapedini d'aria, specie se verticali, per cui si consiglia di evitarle, anche perchè possono essere ricettacoli di insetti non facilmente disinfestabili.

Isolamento antiumidità.

Per impedire che l'umidità del terreno risalga nelle murature per capillarità, verrà prevista una stratificazione di asfalto di diaframmazione allo spiccato di fondazione.

Così le pavimentazioni del piano terreno dovranno essere isolate dal suolo o almeno poggiare su un congruo vespaio arieggiabile, alto almeno cm. 30. Analogo vespaio di isolamento sarà creato a distacco delle murature interrate. Ogni casetta sarà provveduta di marciapiede all'intorno, largo m. 1, con relativa cunetta per lo scolo delle acque.

Dimensionamento dei locali - Altezza.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere alto almeno cm. 30 sul piano stradale.

L'eventuale seminterrato sarà abitabile se l'interramento non supera 80 cm.

I locali di abitazione debbono avere un'altezza minima di m. 3 per i paesi con soleggiamento soverchiante, e altitudine inferiore a m. 300. Per i paesi a soleggiamento non soverchiante, come per quelli di altitudine superiore, l'altezza dei locali potrà essere ridotta a m. 2,70.

Un'ulteriore riduzione di cm. 20 potrà essere consentita qualora si provveda ad acconciare ventilazione naturale sussidiaria.

E' ammessa, per cucinole e gabinetti un'altezza minima di m. 2,20, purchè congruamente ventilati a mezzo di aperture esterne. La stessa riduzione potrà farsi per gli ingressi e i corridoi, purchè non di eccessiva lunghezza.

Superfici dei locali.

Il dimensionamento dei locali dovrà essere fatto in proporzione all'uso al quale è destinato, rispettando l'igiene, la comodità e la decenza, tenendo presenti gli ingombri dati dall'indispensabile ammobiliamento che qui si precisa.

Per ogni persona alloggiata:
- un letto di 0,90 x 2,00 m.;
- quota armadio 0,50 x 0,40 m.;
- quota cassettone 0,50 x 0,40 m.;
- quota tavolo 0,60 x 0,50 m.;
- due sedie 0,40 x 0,40 cadauna.

Per il dimensionamento delle cucine, occorre tener presente che in esse dovranno essere allogati:

1) un bancone da cucina con due fornelli a carbone da m. 0,50 x 1,00 x 1,00 d'ingombro (sostituibile con cucinetta economica delle stesse dimensioni);

2) un lavandino da m. 0,40 x 0,60 con annesso scolapiatti.

Nella cucina dovrà essere unita una piccola dispensa refrigerabile (0,50 x 0,50 x 1,00) e un piccolo ripostiglio per scope di (0,50 x 0,50 x 2,00). Tali dimensioni sono minime, e dovranno essere congruamente aumentate col numero degli alloggianti.

Occorre prevedere anche l'eventuale ubicazione in ogni alloggio di un serbatoio per l'acqua potabile di litri 200.

Dimensione scale.

Le scale se interne agli alloggi potranno avere la larghezza minima di cm. 80, con pedata di cm. 25 e altezza cm. 20.

Le scale di accesso ai piani superiori dovranno avere una larghezza non minore di m. 1,00, con pedata di cm. 30 ed alzata massima di cm. 18.

Dimensioni finestre e porte.

Allo scopo di standardizzare le aperture di porta e finestra si stabiliscono le seguenti misure:

finestra dei locali di superficie superiore a mq. 6 - due battenti: apertura muraria m. 1×1,50 (altezza);

finestra dei locali di superficie inferiore a mq. 6 - un battente: apertura muraria m. 0,50×1,50 (altezza);

porta ad un battente dei locali di superficie superiore a mq. 6: apertura muraria 0,80×1,90 (altezza);

porta ad un battente dei locali di superficie inferiore a mq. 6: apertura muraria 0,60×1,90 (altezza);

portoncino d'ingresso a due battenti: apertura muraria m. 1,00×2,00.

Modalità di redazione dei progetti.

Allo scopo di allineare tutti i vari progetti su una stessa base utilitaria, essi verranno confrontati tecnicamente ed economicamente in funzione delle unità letto che ogni alloggio potrà accogliere, naturalmente rispettando tutte le norme predette, la comodità e la decenza.

E' fatta facoltà di concorrere per un qualsiasi tipo di casetta, come di presentare più soluzioni per uno stesso tipo.

I progetti dovranno avere carattere esecutivo e saranno costituiti da una relazione, dai disegni e da un computo metrico particolareggiato.

La relazione dovrà dare notizia esauriente oltre che del progetto anche del sistema costruttivo usato specie per quanto riguarda la rapidità esecutiva. A completamento di essa il concorrente dovrà unire l'analisi riassuntiva delle varie caratteristiche del progetto secondo l'unito schema.

I disegni di progetto dovranno essere i seguenti:

a) piante quotate in scala 1/50 di tutti i piani compresi quelli delle fondazioni e della copertura, con lo schema dell'impianto idraulico e sanitario;

b) prospetti in scala 1/50 fatti a semplici linee senza ombreggiatura nè contorno verde (alberatura, piante, ecc.);

c) una o più sezioni in scala 1/50, a criterio del concorrente;

d) eventuali particolari costruttivi;

e) facoltativamente un'assonometria monometrica, a pure linee nere con assi a 120.

I detti disegni di progetto potranno essere presentati anche in riproduzione eliografica. Essi dovranno essere piegati nelle dimensioni di m. 0,20×0,30 e raccolti in cartellina.

Il computo metrico sarà particolareggiato e accuratamente compilato.

Per quanto riguarda il concorso per il migliore sistema costruttivo che permetta di eseguire con rapidità ed economia il completamento di edifici danneggiati dalla guerra (rifare uno o più piani) si precisa che il sistema dovrà presentare speciali caratteristiche di leggerezza e coibenza, così da non aggravare le condizioni statiche dei fabbricati, come richiedere un minimo di ponteggi.

I progetti firmati o contrassegnati non con numeri, non saranno presi in esame.

Non verranno presi in considerazione i progetti che non si sono attenuti alle prescrizioni del presente bando specialmente per quanto riguarda i disegni.

Art. 4.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, procederà all'esame dei progetti e proporrà una graduatoria di merito dei progetti da premiare.

Il giudizio definitivo è riservato insindacabilmente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni predette.

Il Ministro: ROMITA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSO NAZIONALE

PER PROGETTI DI CASETTE ECONOMICHE DI RAPIDA ESECUZIONE

Casetta a .... *piani*

zona .... *i 300 m. s. l. m.*

alloggi di .... *camere*

Tipo ....

Analisi del progetto

Concorrente N. ....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per progetti di casette economiche di rapida esecuzione

Concorrente
N. ....

Casetta a .... *piani* *TIPO* ....

zona .... *i 300 m. s. l. m.*

alloggi di .... *camere oltre gli accessori*

CARATTERISTICHE DELLE CASETTE

Schizzo assonometrico della casetta	Struttura (1) – muri esterni	Struttura (1) – tramezzi	Struttura (1) – solai	Struttura (1) – copertura	Dimensioni – superficie coperta m²	Dimensioni – altezza totale dell'edificio (2) m.	Dimensioni – volume totale m³	Dimensioni – altezza seminterrato (4) m.	Dimensioni – altezza piano terreno (4) m.	Dimensioni – altezza 1° piano (4) m.	Dimensioni – altezza 2° piano (4) m.	Alloggi – 2 camere n°	Alloggi – 3 camere n°	Alloggi – 4 camere n°	Scale n°

Costo presunto (3)

per m³ ....

per vano ....

per alloggio
- 2 camere ....
- 3 camere ....
- 4 camere ....

(1) Materiale costituente la struttura, ad es.: cemento armato, mattoni, ecc.
(2) Dallo spiccato di fondazione alla copertura.
(3) Tali dati sono facoltativi.
(4) Altezza netta dal pavimento al soffitto.

ANALISI TECNICA ALLOGGI

Dimensione alloggi

Piano	Alloggio vani	Superficie – coperta totale m²	Superficie – muri m²	Altezza camere (netta) m.	Volume alloggio m³	Utilizzabilità – numero letti	Utilizzabilità – per letto m²	Utilizzabilità – per letto m²	Scale – Collettive – di competenza di ogni alloggio m²	Scale – Collettive – di competenza per ogni letto m²	Scale – Interne individuali – per alloggio m²	Scale – Interne individuali – per letto m²	Sottotetto – volume per alloggio m³	Sottotetto – volume per letto m³

Igiene - Decenza

Piano	Alloggio vani	Decenza – Letti – per camera n	Decenza – Letti – in alcova chiusa con finestra n	Decenza – Letti – in alcova aperta n	Armadi a muro m³	Igiene – W. C. n	Igiene – W. C. – Aliquota per letto	Igiene – Docce n	Igiene – Docce – Aliquota per letto	Igiene – Lavabi bagni n	Igiene – Lavabi bagni – Aliquota per letto	Soleggiamento e ventilazione – Esposizione alloggio – Unica	Soleggiamento e ventilazione – Esposizione alloggio – 2 a 180°	Soleggiamento e ventilazione – Esposizione alloggio – 2 a 90°	Soleggiamento e ventilazione – Esposizione alloggio – Sviluppo esterno	Finestre superficie – Totale per alloggio	Finestre superficie – Per m² di pavimento	Ventilazione sussidiaria

Piano	Alloggio vani	Isolamento termico – Pareti esterne – Materiale	Isolamento termico – Pareti esterne – Resistenza termica cal. m² h	Isolamento termico – Copertura – Materiale	Isolamento termico – Copertura – Resistenza termica cal. m² h	Riscaldamento	*Annotazioni*

ANALISI ECONOMICA ALLOGGI

Piano	Alloggio vani	Murature							Intonachi		Infissi				Annotazioni
											Porte interne		Finestre		
		Pietrame m³	Mattoni m³	Cementizie m³	m³	m³	m³	m³	Pareti m²	Soffitti m²	per alloggio m²	per letto m²	per alloggio m²	per letto m²	

Piano	Alloggio vani	Quantitativi materiali occorrenti													
			Calce		Mattoni		Tegole		Cemento		Ferro		Asfalto		
		Pietrame	Ql.	Carbone	N.	Carbone	N.	Carbone	Ql.	Carbone	Ql.	Carbone	Ql.	Carbone	Vetri m²

Piano	Alloggio vani	Legname		Trasporti		Mano d'opera (5)		Costo presunto (6)			Annotazioni
		infissi m³	altri usi m³	ql.	benzina	comune (ore di lavoro)	specializzata (ore di lavoro)	per tutto L.	per/m² L.	per/m³ L.	

(5) Nel computo della mano d'opera, occorre comprendere anche quella necessaria alla preparazione dei materiali e alle prefabbricazioni.
(6) Facoltativo.

(1696)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.